SULLA CONVENIENZA OD INOPPORTUNITÀ DEL...

conte Matteo conte Persico
(ciambellano di S.M.I.R.A., ...

Sulla convenienza od inopportunità del concentramento dei due Comuni di S. Andrea di Cavasagra e Vedelago, in riguardo all'interesse comunale e governativo.

Già sotto la passata dominazione veniva generalmente lamentata la esiguità dei Comuni, ed era perciò favorita l'idea del loro concentramento.

Se tale era la corrente dell' opinione in quel tempo, nel quale i piccoli Comuni avevano il Convocato generale, ovvero il Consiglio comunale, ma senza Uffizio proprio, per il che, dall'un canto, l' amministrazione tenevasi dal Commissario distrettuale, e dall' altro le Deputazioni comunali avevano due soli dipendenti, cioè un agente comunale collo stipendio al più d' una lira e mezza al giorno, ed un cursore ancora più magramente retribuito, tale corrente d' idee si è di molto rafforzata, dopo l' attivazione della Legge comunale e provinciale italiana.

I carichi e gli ufficii addossati ai Comuni, la posizione ben diversa che loro venne fatta, importarono un così notevole aggravamento di spese da rendere imbarazzata e critica la posizione di un gran numero di aziende comunali.

Per intanto ogni Comune è obbligato ad avere un Ufficio proprio ed un segretario (articolo 10).

È vero che per la legge un segretario può servire più Comuni, e questi possono avere un solo Archivio; ma ognuno vede come questa disposizione sia soltanto un desiderio, non attua-

194

bile nella pratica; ed il fatto lo prova, giacchè, almeno nelle nostre Provincie, non abbiamo un solo esempio di due Comuni, i quali sieno giovati di cosifatto economico espediente.

La ragione finanziaria, per prima, induce la necessità della sparizione di molti Comuni. Infatti essendo le spese d'ufficio e quelle del personale, meno qualche lieve differenza, uguali tanto per un Comune di 1500 abitanti, quanto per uno di 5-6000 è chiaro che una massa di popolazione, la quale appunto supponesi di 6000 abitanti, distribuita in quattro Comuni, accentrandosi in uno solo, diminuisce quasi nella ragione da 4 ad 1 la spese della natura sindicale. L'altra ragione, altrettanto grave, si è quella della difficoltà di trovare l'occorrente numero d'idonei funzionarii. Dati tre Comuni di 1500 abitanti per ciascuno, occorrono 45 consiglieri per tre Consigli, tre Sindaci e sei assessori, riuniti in uno solo Comune, bastano 20 consiglieri, un Sindaco e 4 assessori.

Ognuno vede quanto sia maggiore la facilità di scegliere 20 buoni consiglieri, anzichè 45, sopra una popolazione complessiva di 4500 abitanti e del pari quanto maggiore facilità v' abbia di trovare un buon Sindaco, anzichè tre.

Per queste ragioni e per altri vantaggi facilmente ravvisabili, i partigiani del concentramento si trovano in buon numero

Non mancano però gli strenui avversarii.

Essi oppongono che i Comuni nei nostri paesi non sono come i Comuni americani, liberamente ed arbitrariamente formati dietro un piano preconcetto, ma sono un fatto naturale, un fatto secolare, stabilito da ragioni di posizione, da bisogni peculiari, da lunghe abitudini, e che perciò non conviene porci sopra la mano con leggierezza. Essi assentono quindi al concentramento,

solo in quanto siano rassicurati, ch'esso deriva dalla genuina, vera, libera, incontendibile volontà dei Comuni che vanno a fondersi in un solo. Per essi ogni concentramento, non solo forzato, ma anche brigato, o compiuto precipitosamente per deliberazioni di maggioranze, bensì legali nelle forme, ma contrarie alla vera e genuina volontà degli abitanti dei varii Comuni, che vogliosi uniti, viene deplorato come una violenza ed una tirannia.

Inoltre sostengono che anche allora, quando non possa muoversi dubbio sulla libera manifestazione della volontà di più Comuni di unirsi, sarebbe opportuna cosa ben guardarci per entro prima di assecondarli, perocchè non mancano casi, nei quali s'è veduto come l'unione di più Comuni, votata con entusiasmo, dopo breve tempo, abbia fatto nascere amari pentimenti; perocchè i vantaggi ed i benefici, che s'aspettavano in vista, all'atto pratico non si poterono punto raggiungere; ovvero si manifestarono inconvenienti, impreveduti, tali da contrabbilanciare non solo i vantaggi, ma anco da far rimpiangere la passata separazione.

Aggiungono che il vantaggio finanziario è bensì un fattore da prendersi a grande calcolo, ma non tale da doverghsi sagrificare ben altri riguardi, e che quasi sempre un così fatto beneficio viene pagato a caro prezzo col malcontento delle popolazioni di quelle località, che cessano d'avere esistenza quale Comune distinto, e facilmente diconsi sacrificate alla località vicina.

I fautori del concentramento alla lor volta rispondono che ogni mutamento produce malumore, non foss'altro perchè urta contro l'abitudine; che nessun progresso sarebbe possibile se si volesse attendere il momento in cui una novità

non disgustasse alcuno; che conviene far di sovente una momentanea pressione e perfino violenza contro le abitudini per sostituirne di nuove e migliori. Essi citano il grande concentramento operato dal robusto Governo del primo Regno italico nel 1807, quando esisteva un numero grandissimo di Comuni, ed anzi quasi tutte le frazioni d'oggidì, erano Comuni distinti, e dicono che fu opera salutarissima, alla quale tutti si sono in brevissimo giro di anni abituati, e quindi deplorano che il Governo, in questo come in altri argomenti, si preoccupi della impopolarità di un giorno, e, per non suscitare momentanee lagnanze, pregiudichi il futuro.

La legge attuale concede al Governo la facoltà del concentramento coattivo riguardo ai Comuni contermini, aventi una popolazione inferiore ai 1500 abitanti, che manchino dei mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali e che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, e semprechè il Consiglio provinciale abbia riconosciuto il concorso di queste condizioni.

Tale facoltà nel Governo è limitata al periodo di 5 anni dalla pubblicazione della legge comunale e provinciale. Spirato quel termine, i concentramenti, anche per tali Comuni, non possono essere che volontarii, cioè, deliberati dai Consigli dei Comuni, che vogliono riunirsi (a).

(a) Non occorre ricordare ai lettori, che qui parliamo secondo la legge, quale è in oggi, senza riguardo al progetto di modificazioni alla stessa, presentato da S. E. il ministro dell'Interno, ed il quale sta discutendosi in seno al Comitato privato. Avvertiamo poi che secondo quel progetto, la facoltà della quale si parla sarebbe portata a tempo indeterminato.

Il Governo realmente non fece largo uso di questa facoltà di unione coattiva, e poco manca al compimento del termine prefinito all' esercizio di essa. Il Governo stesso praticamente si mostrò molto favorevole all' unione volontaria, e; per quanto ci consta, ad onta delle opposizioni di elettori e proprietari, a senso dell' art. 14, quando v' ebbero le deliberazioni dei Consigli, il Decreto reale sancì sempre l' unione.

Quanto a noi, ci sembra che la questione del concentramento dei Comuni, così sotto l'aspetto generale, come sotto il punto di vista speciale dell' unione coattiva, non possa risolversi *a priori* ed in via di massima. È una questione, come direbbero gli avvocati, non di diritto, ma di fatto; o meglio è una questione di opportunità, da risolversi a seconda delle circostanze.

Non vedremmo, ad esempio, ragione sufficiente per cui presentandosi un complesso di circostanze, indicanti la opportunità e la convenienza grandissima dell' unione di due Comuni, con una popolazione ognuna superiore a 1500 abitanti, e supposto che l' unione fosse desiderata benanche dalla massa della popolazione, il Governo non potesse decretare il concentramento, e dovesse arrestarsi innanzi ad un voto negativo d' uno o più Consigli, determinati probabilmente da ragioni assai grette, da passioni meschinissime o da vanità ridevoli. Al contrario deploreremmo che il Governo assecondasse la domanda fatta dai Consigli di più Comuni, aventi una popolazione superiore ai 1500 abitanti, senza portare un esame assai approfondito sull' essenza del voto, senza indagare se, sotto la deliberazione della maggioranza legale, si celi in fatto un giuoco di mene, e d' intrighi obbliqui, ovvero l' influenza d errori di buona fede, dei

quali al momento non si prevedono tutte la conseguenze.

Così fatte riflessioni e conclusioni fummo condotti a fare in presenza del movimento, che sta facendosi nei due Comuni di S. Andrea di Cavasagra e di Vedelago nel Distretto di Castelfranco, per la loro riunione.

Applicando il criterio suindicato che, cioè, l opportunità e la convenienza del concentramento va giudicata secondo le circostanze, non esitiamo a dire che le circostanse di quei due Comuni sono tali da render inopportuna, ansi dannosa, la loro riunione. Per quanto si possa essere corrivi nell' approvare la formazione di Comuni più vasti o più grandi degli attuali, non può disconoscersi che v' ha un limite, oltre il quale si tocca la esagerazione, ed ogni esagerazinne ha sempre in sè qualche cosa di falso.

Il distretto di Castelfranco comprende sette Comuni. La tabella seguente enunzia la rispettiva loro superficie in pertiche metriche, la rendita censuaria e la popolazione.

Comuni componenti il Distretto di Castelfranco	Superficie in Pertiche Censuarie	Rendita Censuaria	Popolazione
Castelfranco	48676 : 04	209520 : 58	9589
Cavssagra	31333 : 69	63043 : 52	3493
Godego	20705 : 74	81502 · 93	3304
Resana	23890 : 67	69764 : 62	3860
Riese	29346 · 89	78615 : 43	3480
Vedelago	27676 : 01	54206 : 74	2027
Loria	18876 : 85	66042 : 38	3181
Totale . . .	200,505 : 89	622696 . 20	28934

Dall' esame degli elementi raccolti in tale prospetto si rileve, che il Comune di S. Andrea di Cavasagra ha una superficie di P. M. 31333 : 69 una rendita censuaria di L. 63043 · 52 ed una popolazione di 3493 abitanti, e che l' altro Comune di Vedelago ha una superficie di P. M.

27676 : 01, una rendita censuaria di L. 54208 : 74 ed una popolazione di 2027 abitanti. Quando si eccettui il Capoluogo del distretto si vede che fra la popolazione, la superficie e la rendita degli altri sei Comuni non corrono grandi differenze.

Il Comune di Vedelago, che ha la popolazione minore, ha però 2027 abitanti, cioè 527 di più del numero 1500, ch' è il termine, nel quale la legge si concreta per stabilire che una cifra minore formi uno dei motivi che autorizzano l' unione coattiva. Il Comune di Resana, ch' è il più popolato, non ha che 1833 abitanti di più, ed il Comune di S. Andrea non ha che 1466 abitanti di più di Vedelago

Quest' ultimo però ha una superficie maggiore di quello di Resana (il più popolato) di P. M. 3785 : 34 ed una superficie minore al confronto del Comune di S Andrea di P. M. 3657 : 68.

Dunque è manifesto per la ragione delle cifre che il Comune di Vedelago, e più ancora quello di S. Andrea, non possono qualificarsi Comuni esigui e tali per cui si presenti, nonchè il bisogno, l' opportunità della loro unione.

Il Comune di S. Andrea non ha bisogno di ingrandimento perocchè i due Comuni di Godego e di Loria, pei quali non si pensa punto ad unione qualsiasi, hanno entrambi una popolazione inferiore, essendo di 3304 quella del primo e di 3184 quella del secondo.

Il Comune di Vedelago d'altra parte ha tutti gli elementi per poter esistere da sè; la sua ampiezza superficiaria è relativamente maggiore a quella degli altri Comuni, in proporzione di popolazione

Se facciamo un confronto tra le rispettive cifre di popolazione e di rendita censuaria, avremo il seguente

Prospetto

	Rendita	Abitanti	per abit
1. Godego	L. 81,502 : 93	3304	L. 26 : 79
2. Vedelago	54,206 : 74	2027	26 : 74
3. Riese	78,615 : 43	3480	22 : 88
4. Castelfranco	209,520 : 58	9589	21 . 85
5. Loria	66,042 . 38	3181	20 : 73
6. Resana	69,704 : 62	3860	18 . 07
7. S. Andrea di Cavasagra	63,043 : 52	3493	18 : 05

Dunque anche sotto questo punto di vista non apparisce alcun prevalente motivo per l' unione, giacchè il Comune di Vedelago, sebbene sia il minore per popolazione, è uguale quanto a potenza economica, misurata sulla rendita imponibile, al Comune di Godego, che figura pel primo, ed è quindi superiore agli altri cinque, ed il Comune di S. Andrea sotto questo riguardo è uguale al Comune di Resana.

Nè le posizioni delle rispettive aziende sono tali da costituire una ragione preponderante per l' unione.

Infatti non si possono fare che due ipotesi; quella che le condizioni o buone, o meno felici siano presso a poco uguali, ovvero quella, che la condizione dell' uno o dell' altro Comune sia al confronto trista o profligata.

Nel primo caso l' unione (salve le altre considerazioni, che faremo più innanzi) lascia sostanzialmente le cose come sono. Nel secondo, a fine di non far luogo ad una solenne ingiustizia, che inevitabilmente deriverebbe dall' unione pura e semplice, sarebbe uopo tener separati i patrimonii ed i bilanci fino all' equilibrio ed allora l' unione è soltanto un' apparenza ed importa maggiori complicazioni.

Senza esitanza si può adunque asserire, che innanzi tutto manca qualunque di quelle ragioni decisive, che inducono la somma convenienza dell' unione di due Comuni, e quindi esiste, per converso, una ragione, negativa bensì, ma non per questo meno potente, per avversarne l' unione

Supposta l'unione dei due Comuni, si avrebbe un Comune colla superficie di P. M. 59019 : 30, colla rendita censuaria di L. 117,250 : 26 e con una popolazione di 5520 abitanti Esso sarebbe un Comune mostruoso, in relazione agli altri Comuni del Distretto, infatti esso avrebbe un' estensione maggiore di quella del Comune, capoluogo del Distretto, per ben P. M. 10333 : 66, e mentre il Comune di Castelfranco avrebbe una popolazione di 9589 abitanti sopra una superficie di P. M. 48676 : 04, il nuovo Comune avrebbe una popolazione di 5520 abitanti sopra la ben maggiore superficie di P. M. 59009 : 70.

A chiunque sia di buona fede, riesce poi evidente quanto sarebbe più imbarazzata l'amministrazione del nuovo Comune, mancante di que' peculiari vantaggi che ha il Comune, capoluogo del Distretto, d' una popolazione concentrata e di un complesso di mezzi atti a dirigere bene l' azienda comunale.

Se si trattasse unicamente della gestione del patrimonio comunale, potrebbe lasciarsi correre; ma fa d' uopo aver bene presente che i Sindaci sono ufiziali del Governo, e che in unione alle Giunte municipali adempiono importanti e numerose funzioni governative (a). Anzi si può soste-

(a) Il progetto di modificazione della legge toglie ai Sindaci la qualità di ufficiale del Governo, ma lascia però ai medesimi, presso a poco, i medesimi uffici

nere che gli affari propriamente comunali, vale a dire interessanti il singolo Comune, fanno il minor numero. I maggiori officii di un Municipio comunale riflettono l' amministrazione dello Stato che viene a mezzo dei Comuni esercitata nelle singole località. Non volendo tutte enumerarle, basta accennare alla pubblica sicurezza, al reclutamento, alla sanità pubblica, alla pubblicazione delle Leggi e dei Decreti del Governo e de' suoi agenti.

Perciò, non potendosi neppur pensare che sia sufficiente il personale ordinario di uno dei piccoli Comuni per accudire a tutti gli affari demandati ad un' Amministrazione comunale, allorquando vi abbia un Comune di 5520 abitanti, sparsi sull' enorme superficie di P. M. 59009 : 70, e ripartiti in 7 parrocchie, ne deriva che, a fine di non compromettere i servigi, converrà necessariamente raddoppiare per lo meno il personale, ed allora sparisce affatto la possibilità di una sensibile economia, unico apparente pretesto, messo in campo per determinare l' unione male vagheggiata.

Non ci vuole molta finezza per convincersi che la somma delle spese, necessariamente aumentata in seguito a bisogni nuovi, peculiari, prodotti dal solo fatto del concentramento, supererebbe quella delle spese, che i due Comuni, separatamente, oggi devono sostenere.

Per noi è una verità, che la progettata unione sarebbe o per nulla utile, o molto dannosa, e che colla medesima si oltrepasserebbe d' assai quel limite, oltre il quale l' attuazione del concentramento diviene un' esagerazione, un' anormalità, ed è quindi da ripulsarsi.

Dunque, se a fronte di tali circostanze avvenisse che i Consigli comunali di S. Andrea di

Cavasagra e di Vedelago deliberassero la loro unione in un solo Comune, non si potrebbe, a nostro avviso, tenere quelle deliberazioni, come serie, come ponderate e come esprimenti un bisogno ed una decisa convenienza di effettuare il concentramento.

Senza voler supporre la malafede o l'influenza di obliqui interessi o di mene non confessabili per iscopi non retti, converrebbe sempre spiegare le supposte deliberazioni adesive all'idea dell'unione, come la conseguenza di un errore accolto in tutta buona fede, seguendo certe idee, che nel campo vago dell'astrazione e dei principii sono assai seducenti, ma la cui l'attuazione precipitata, e non bene studiata nella sua conseguenze, preparerebbe amari disinganni, e tardi ma gravi pentimenti.

Dacchè, quindi, la legge non obbliga il Governo a sancire le deliberazioni dei Comuni per l'unione, ma gli lascia la facoltà di approvarle o rigettarle, noi vogliamo sperare che la R. Prefettura di Treviso sia messa in avvertenza di dover, prima di appoggiare la domanda, accuratamente verificare se le deliberazione sia in sè buona e corrispondente al vero interesse delle popolazioni o non sia invece l'effetto di una maggioranza fittiziamente creata nei due Consigli.

Esprimiamo un ulteriore desiderio.

Secondo la legge, quando si tratta dell'unione volontaria di più Comuni, non è punto richiesto il previo parere del Consiglio provinciale; ma il Governo può sempre domandarlo ed anzi suole valersene, come già vedemmo farsi in questa Provincia rispetto all'unione volontaria incondizionata degli ex-tre Comuni di Mira, Gambarare ed Oriago, sulla quale fu appunto sentito il voto del Consiglio provinciale di Venezia

Desideriamo adunque che, anche in questa occasione non si trascuri una pratica cotanto salutare, e che perciò se i Consigli comunali di S. Andrea di Cavasagra e di Vedelago fossero per deliberare l'unione, il R. Prefetto porla previamente l'affare al Consiglio provinciale di Treviso.

Questo Corpo autorevole, straniero alle passioni locali, ma che pur conosce le condizioni specifiche di quei Comuni, saprà con imparzialità, ed in pari tempo con cognizione di causa, riconoscere se realmente l'unione sia utile ed opportuna, o se invece sia vera la nostra tesi che la progettata unione è dannosa, e, qualora venisse attuata, indurrebbe poi a rimpiangere l'attuale separazione.

MATTEO PERSICO.

(Estr. dalla *Gazz. di Venezia*, N. 176)

Venezia, 1870 — Tip. della *Gazz.*